

Proposta di legge

Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell'archivio documentale denominato "Armadio della memoria".

Indice

Preambolo

Art. 1 Archivio documentale denominato Armadio della memoria

Art. 2 Contributi

Art. 3 Protocollo di intesa

Art. 4 Norma finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b), m), m bis), o), q) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue

1. In Toscana si sono verificati tre fra i più tragici eventi disastrosi degli anni recenti in Italia: l'incendio del Traghetto Moby Prince nell'aprile 1991, l'incidente ferroviario alla stazione di Viareggio nel giugno 2009 e il naufragio della nave Costa Concordia all'isola del Giglio nel gennaio 2012. Tali eventi hanno provocato la morte di oltre 200 persone, hanno scosso l'opinione pubblica e hanno generato una serie di attività volte all'accertamento in sede giudiziaria delle reali dinamiche e delle conseguenti responsabilità delle tragedie. Si è avuta la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro Moby Prince, nel 2015, quindi la costituzione di apposite associazioni dei familiari delle vittime. La Regione Toscana ha dato il suo supporto, unitamente ad alcune istituzioni locali, con svariati provvedimenti volti a sostenere le predette associazioni nello svolgimento delle attività finalizzate all'accertamento delle responsabilità, nonché nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla legalità che prendono spunto dalle drammatiche vicende di cui si tratta.

2. In considerazione della rilevanza degli eventi e delle iniziative che a seguito di essi hanno preso vita è apparso opportuno dettare disposizioni in merito, con norme volte al riconoscimento della memoria quale

carattere anch'esso identitario di un contesto territoriale e sociale e con disposizioni che delineino interventi di sostegno alle iniziative che attraverso la conservazione della memoria perseguano finalità di formazione e diffusione di una cultura di legalità.

3. Il Consiglio regionale, con la mozione dell'11 aprile 2017 n. 766 ha, fra le altre cose, dato indirizzo alla creazione del cd "Armadio della memoria", quale spazio tematico pubblico relativo alle tre tragedie sopra ricordate, spazio costituito all'interno della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo. Tale spazio è finalizzato a garantire la corretta conservazione e a consentire il lascito alle future generazioni dei materiali raccolti dalle associazioni dei familiari delle vittime per contribuire all'accertamento dei fatti accaduti. All'attività delle associazioni e del Comune dell'isola del Giglio, operanti nel quadro dell'"Armadio della memoria", s'intende quindi destinare, con la presente legge, lo stanziamento di euro 30.000,00 tratti dall'avanzo di amministrazione.

4. La necessità di porre in essere celermente le procedure di attuazione della presente legge per l'anno 2019, rende opportuno prevedere l'erogazione dei contributi con procedura automatica e prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Archivio documentale denominato Armadio della memoria

1. La presente legge detta disposizioni al fine di mantenere la memoria relativa ai seguenti eventi disastrosi:

- a) l'incendio del traghetto Moby Prince a largo del porto di Livorno il 10 aprile 1991;
- b) la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009;
- c) il naufragio della nave Costa Concordia nelle acque dell'isola del Giglio il 13 gennaio 2012.

2. La presente legge dà attuazione all'impegno assunto dal Consiglio regionale della Toscana, con propria mozione dell'11 aprile 2017, n. 766, di costituire uno spazio tematico pubblico all'interno della biblioteca del Consiglio regionale denominato "Armadio della memoria", finalizzato alla raccolta e alla massima fruibilità da parte del pubblico, anche mediante archiviazione digitale, di materiali informativi e documenti sui temi afferenti alle tragedie di cui al comma 1, col duplice scopo di contribuire alla raccolta e conservazione di elementi utili alla conoscenza delle responsabilità di quanto accaduto e alla realizzazione di attività di sensibilizzazione e di educazione alla legalità, nonché di conservazione della memoria storica degli eventi come lascito alle future generazioni.

Art. 2

Contributi

1. Allo scopo di sostenere la raccolta del materiale documentale necessario a costituire e rendere operativo l'"Armadio della memoria", il Consiglio regionale eroga con procedura automatica un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti:

- a) il Comune dell'Isola del Giglio;
- b) l'associazione "Il mondo che vorrei O.N.L.U.S. _ Associazione familiari vittime del 29 giugno Viareggio";
- c) l'"Associazione 140 familiari vittime Moby Prince";
- d) l'"Associazione 10 aprile – familiari delle vittime del Moby Prince" O.N.L.U.S.

2 Per gli interventi del presente articolo è stanziato l'importo di euro 30.000,00. da ripartirsi in euro 10.000,00 per ciascuno degli eventi disastrosi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

3. Entro il termine di centottanta giorni dall'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano la rendicontazione sull'impiego delle somme ricevute.

Art. 3

Protocollo di intesa

1. Il Consiglio regionale sottoscrive un protocollo d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 2 per disciplinare le specifiche modalità di attivazione dell'"Armadio della memoria".

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni dell'articolo 2, si fa fronte per l'esercizio 2019, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale, di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 30.000,00.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.)